

Fare fotocopie in Italia: la legge in sintesi

Le legge sul diritto d'autore (l. 633/1941, come modificata nel 2000) dà all'autore tutti i diritti sull'uso delle opere da lui create a partire dalla sua creazione fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Ciò implica che qualsiasi copia di un'opera protetta debba essere autorizzata dall'autore o dai soggetti cui egli abbia ceduto i diritti (ad esempio gli editori).

Tuttavia, l'art. 68 della legge (sotto riprodotto) prevede un'eccezione in relazione alle fotocopie. Grazie a tale eccezione è infatti libera la fotocopia di un'opera a stampa entro però limiti ben definiti. È possibile infatti fotocopiare liberamente solo se si verificano tre condizioni: (a) le copie siano entro il 15% di ciascuna opera, (b) siano fatte per uso personale e (c) sia corrisposto all'autore e all'editore un equo compenso.

Grazie a questa norma, uno studente che si reca in copisteria o un utente di una biblioteca che voglia fotocopiare una parte di libro o di rivista non deve chiedere un'espressa autorizzazione – che implicherebbe inutili complicazioni – ma può farlo liberamente. Sarà poi il titolare della copisteria o la biblioteca a versare ad autori ed editori i compensi per le copie fatte, avendo avuto cura, evidentemente, di caricare sull'utente finale il costo del servizio.

Rimane tuttavia necessaria l'espressa autorizzazione laddove si voglia fotocopiare oltre i limiti stabiliti dall'art. 68. Così, non solo se si intende fotocopiare oltre il 15%, ma anche nel caso si voglia fotocopiare per uso non personale, bisogna essere autorizzati dai titolari dei diritti. Se una fotocopia viene fatta all'interno dell'attività professionale, questa non può essere definita "per uso personale". Così, le aziende o i professionisti che copiano testi all'interno delle proprie attività (ad esempio per scopi di ricerca o documentazione), le librerie o le copisterie che vogliano preparare una dispensa per un corso di studi da vendere agli studenti, o gli enti di formazione che facciano lo stesso per preparare materiali di approfondimento, devono chiedere l'autorizzazione.

Per evitare di dover ricercare, per ogni opera da riprodurre, i soggetti cui appartengono i diritti, ricerca in genere molto onerosa, esistono società di gestione collettiva dei diritti di riproduzione delle opere letterarie, che gestiscono ampi repertori di opere. In Italia l'AIDRO (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno) svolge questo ruolo, con un repertorio di opere sia italiane sia straniere, ottenute in gestione tramite accordi bilaterali con consorelle estere.

In ogni caso, quindi, il diritto a fotocopiare deve essere pagato ai titolari dei diritti e sempre è possibile farlo in modo semplice e sicuro. Cambia solo il referente: se le fotocopie sono fatte per uso personale dovrete pagare la SIAE, altrimenti occorre chiedere l'autorizzazione ad AIDRO. Il costo è più o meno lo stesso, e le procedure sono in ogni caso semplici.

Legge sul diritto d'autore

Art. 68

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corrispondenza di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.